

Spettabile  
**CONSOB**  
Divisione Corporate Governance  
Ufficio OPA e Assetti Proprietari  
Via G.B. Martini, 3  
00198 Roma  
consob@pec.consob.it  
Fax n. 06 8416703

Spettabile  
**EI Towers S.p.A.**  
Via G. Zanella, 21  
20851 Lissone (MI)  
das.eitowers@legalmail.it  
Fax n. 039 2432363

Spettabile  
**Borsa Italiana S.p.A.**  
Piazza Affari, 6  
20123 Milano  
Fax n. 02 72004666

Spettabile  
**ANSA**  
[economico@ansa.it](mailto:economico@ansa.it) / [economico.milano@ansa.it](mailto:economico.milano@ansa.it)  
Fax n. 02 39801501

Spettabile  
**Reuters**  
[reutersitaly@thomsonreuters.com](mailto:reutersitaly@thomsonreuters.com)  
Fax n. 02 801149

Spettabile  
**Radiocor**  
[radiocordesk.mi@ilsole24ore.com](mailto:radiocordesk.mi@ilsole24ore.com)  
Fax n. 02 3022481

Milano, 16 luglio 2018

**COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 102, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO, E DELL'ART. 37, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO CONSOB 14 MAGGIO 1999, N. 11971, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO**

2i Towers S.r.l. (“**BidCo**” o l’“**Offerente**”) comunica, ai sensi dell’articolo 102, comma 1, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato (il “**TUF**”), e dell’articolo 37, comma 1, del Regolamento CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato (il “**Regolamento Emittenti**”), la propria decisione di promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria (l’“**Offerta**”) – ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e 106, comma 4, del TUF – avente ad oggetto la totalità delle azioni della società EI Towers S.p.A. (“**EI Towers**” o l’“**Emittente**”) ivi incluse le azioni proprie detenute, tempo per tempo, dall’Emittente.

Di seguito sono indicati i presupposti giuridici e gli elementi essenziali dell’Offerta. Per una completa descrizione e valutazione dell’Offerta, si rinvia al documento di offerta che sarà reso disponibile dall’Offerente con le modalità e nei tempi prescritti dalla normativa applicabile (il “**Documento di Offerta**”).

## 1. OFFERENTE

L'Offerente è 2i Towers S.r.l., società a responsabilità limitata di diritto italiano, avente sede legale in Milano, Via San Prospero, n. 1, Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 10420460965, capitale sociale Euro 10.000,00 interamente versato.

L'Offerente è stato costituito in data 10 luglio 2018. La durata dell'Offerente è attualmente fissata fino al 31 dicembre 2080.

Alla data della presente comunicazione, l'Offerente risulta indirettamente controllato da F2i Fondi Italiani per le Infrastrutture Società di Gestione del Risparmio S.p.A., in nome, per conto e nell'interesse del fondo d'investimento alternativo mobiliare riservato di tipo chiuso denominato "F2i - Terzo Fondo per le infrastrutture" ("F2i").

In particolare:

- (a) l'Offerente risulta interamente partecipato da 2i Towers Holding S.r.l. ("**HoldCo**") il cui capitale sociale risulta, a sua volta, detenuto come segue: (i) una quota del 60%, da un veicolo societario denominato F2i TLC 1 S.r.l. ("**TopCo**"), e (ii) la restante quota del 40%, da Mediaset S.p.A. ("**Mediaset**"); e
- (b) TopCo risulta interamente partecipata da F2i che, tramite i fondi di investimento da essa gestiti, effettua investimenti in diversi settori infrastrutturali, tra cui il settore in cui opera l'Emittente.

Alla data odierna, l'Offerente non detiene azioni dell'Emittente e/o altri strumenti finanziari emessi dall'Emittente, né strumenti finanziari derivati o aventi come sottostante detti strumenti.

## 2. PERSONE CHE AGISCONO DI CONCERTO CON L'OFFERENTE IN RELAZIONE ALL'OFFERTA

In data odierna, F2i, TopCo, HoldCo, BidCo, Mediaset ed Elettronica Industriale S.p.A. ("**Elettronica Industriale**"), hanno stipulato un accordo quadro (l'"**Accordo Quadro**"), rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 122, commi 1 e 5, lettera d)-*bis* del TUF, volto a disciplinare, tra l'altro:

- (i) la promozione dell'Offerta da parte di BidCo e gli adempimenti ad essa conseguenti, incluso l'impegno di Elettronica Industriale a portare in adesione all'Offerta medesima tutte le n. 11.305.120 azioni ordinarie EI Towers (codice ISIN IT0003043418) di sua titolarità (l'"**Impegno ad Aderire**");
- (ii) la disciplina degli impegni di capitalizzazione di BidCo in relazione all'operazione nel suo complesso, ivi incluso l'investimento di Mediaset in HoldCo; e
- (iii) l'evoluzione della struttura societaria di BidCo ed EI Towers.

In particolare – a seguito dell'implementazione degli impegni di capitalizzazione di HoldCo e BidCo e dell'investimento di Mediaset in HoldCo, funzionali a garantire il perfezionamento dell'Offerta – TopCo verrebbe ad esercitare sull'Emittente, in caso di buon esito dell'Offerta medesima, il controllo esclusivo ex art. 93 del TUF.

Inoltre, sempre in data odierna, TopCo e Mediaset hanno stipulato un patto parasociale (il "**Patto Parasociale**"), che entrerà in vigore – subordinatamente al buon esito dell'Offerta – alla data di pagamento del Corrispettivo (come *infra* definito).

Il Patto Parasociale è volto a disciplinare:

(i) la *corporate governance* di EI Towers e della relativa catena societaria, anche con riguardo alla previsione di un periodo di *lock-up* e di talune regole concernenti il trasferimento di partecipazioni azionarie, quali eccezioni al *lock-up* nonché, a seguito del decorso del relativo termine, e

(ii) fermo restando il controllo esclusivo da parte di TopCo su EI Towers, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del TUF, taluni diritti di minoranza di Mediaset relativi alla *governance* ed agli assetti proprietari dell'Emittente, della sua controllante diretta BidCo e di quella indiretta HoldCo.

In ragione della stipula dell'Accordo Quadro e del Patto Parasociale, a seconda dei casi:

- 1) TopCo e Mediaset risultano persone che agiscono di concerto con l'Offerente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 101-*bis*, commi 4 e 4-*bis*, lett. a) del TUF, in quanto aderenti ad un complesso di accordi (*i.e.*, Accordo Quadro e Patto Parasociale) che rilevano *ex art.* 122, commi 1 e 5, lettere a), b) e d) del TUF; e
- 2) F2i, TopCo ed HoldCo risultano persone che agiscono di concerto con l'Offerente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 101-*bis*, commi 4 e 4-*bis*, lettere b) e c) del TUF, in quanto soggetti che controllano direttamente e indirettamente l'Offerente

(F2i, Mediaset, TopCo e HoldCo, congiuntamente, i “**Soggetti in Concerto**”).

Si segnala che l'Offerente ha assunto la decisione di promuovere l'Offerta a seguito della stipula dell'Accordo Quadro e del Patto Parasociale.

Per maggiori informazioni in merito all'Accordo Quadro ed al Patto Parasociale (ivi incluso l'Impegno ad Aderire) si rinvia alle relative informazioni essenziali, le quali saranno pubblicate nei termini e con le modalità prescritte dall'art. 122 del TUF e dall'art. 130 del Regolamento Emittenti.

L'Offerente sarà il solo soggetto a rendersi acquirente delle azioni dell'Emittente, portate in adesione all'Offerta, e ad assumere obblighi e responsabilità connessi.

### 3. L'EMITTENTE

L'Emittente è EI Towers S.p.A., società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Lissone (MI), Via G. Zanella, n. 21, Codice Fiscale e Partita Iva n. 01055010969, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 12916980159.

Ai sensi dell'art. 3 dello statuto sociale, la durata dell'Emittente è fissata al 31 dicembre 2050.

Alla data della presente comunicazione, il capitale sociale dell'Emittente ammonta ad Euro 2.826.237,70, integralmente sottoscritto e versato, suddiviso in 28.262.377 azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 0,10 cadauna (le “**Azioni**”).

Le Azioni sono quotate sul “*Mercato Telematico Azionario*”, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il “**MTA**”), dall'anno 2004 (Segmento STAR) e sono in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 83-*bis* del TUF.

Alla data odierna, secondo quanto comunicato dall'Emittente, EI Towers risulta detenere n. 1.364.540 azioni proprie (le “**Azioni Proprie**”).

Si segnala che, sulla base delle comunicazioni diffuse ai sensi dell'art. 120, comma 2, del TUF e della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione I del Regolamento Emittenti, alla data odierna, Elettronica

Industriale, detiene una partecipazione pari al 40,001% dell'Emittente. Elettronica Industriale, che è parte dell'Impegno ad Aderire, è una società il cui capitale risulta interamente detenuto da Reti Televisive Italiane S.p.A., la quale, a sua volta, è interamente partecipata da Mediaset che esercita attività di direzione e coordinamento sia su Reti Televisive Italiane S.p.A. che su Elettronica Industriale.

#### 4. STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

L'Offerta ha ad oggetto la totalità delle Azioni di EI Towers, ivi incluse le Azioni Proprie, nonché le Azioni detenute da Elettronica Industriale che risultano oggetto dell'Impegno ad Aderire (le "**Azioni Oggetto dell'Offerta**"). Sono escluse dall'oggetto dell'Offerta, le Azioni, tempo per tempo, detenute dall'Offerente.

All'esito della presente comunicazione, nonché durante il Periodo di Adesione (come *infra* definito), così come eventualmente riaperto ad esito della Riapertura dei Termini (come *infra* definita) o prorogato, l'Offerente si riserva il diritto di acquistare azioni ordinarie dell'Emittente al di fuori dell'Offerta, nei limiti in cui ciò sia consentito dalla normativa applicabile. Eventuali acquisti compiuti al di fuori dell'Offerta saranno resi noti al mercato ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera c) del Regolamento Emittenti.

Le Azioni portate in adesione all'Offerta dovranno essere liberamente trasferibili all'Offerente, nonché libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, siano essi reali, obbligatori o personali.

#### 5. CORRISPETTIVO UNITARIO E CONTROVALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA

Il corrispettivo da liquidarsi da parte dell'Offerente per ciascuna Azione Oggetto dell'Offerta portata in adesione all'Offerta è pari ad Euro 57,00 (cinquantasette/00) (il "**Corrispettivo**").

Il Corrispettivo si intende al netto di bolli, spese, compensi e provvigioni che rimarranno a carico dell'Offerente. L'imposta ordinaria o sostitutiva sulle plusvalenze, ove dovuta, resterà a carico degli aderenti all'Offerta.

L'esborso massimo complessivo dell'Offerente, in caso di adesione totalitaria all'Offerta, ovvero sia da parte di tutti i destinatari della stessa, calcolato sul numero totale delle Azioni Oggetto dell'Offerta, sarà pari ad Euro 1.610.955.489,00 (un miliardo seicentodieci milioni novecentocinquantacinque mila quattrocentoottantanove/00) (l' "**Esborso Massimo**").

Il Corrispettivo incorpora un premio del 15,6% rispetto al prezzo ufficiale unitario di chiusura delle Azioni registrato il 16 luglio 2018 (ultimo giorno di borsa aperta precedente all'annuncio dell'Offerta), pari ad Euro 49,30 per Azione (fonte: Borsa Italiana).

I dati contenuti nella tabella sottostante fanno riferimento ai prezzi medi ponderati per i volumi scambiati nei periodi di riferimento, a partire dal 16 luglio 2018.

Periodo di Riferimento	Prezzo medio ponderato (*) (Euro)	Corrispettivo v. Prezzo medio ponderato
16 luglio 2018	49,30	15,6%
1 mese	48,10	18,5%

3 mesi	48,20	18,2%
6 mesi	47,74	19,4%

(\*) *Media dei prezzi ufficiali ponderata per i volumi giornalieri. Fonte: Factset e Borsa Italiana.*

L'Offerente intende far fronte alla copertura dell'Esborso Massimo tramite mezzi propri, facendo ricorso ai proventi rivenienti dagli apporti a titolo di capitale e finanziamenti soci che saranno messi a disposizione da HoldCo. Quest'ultima reperirà parte delle risorse necessarie al fine di effettuare i predetti apporti di capitale e finanziamenti soci in favore di BidCo (i) in parte mediante l'utilizzo di una linea di credito a medio-lungo termine di importo massimo pari ad Euro 480.000.000,00 (la "**Linea di Credito 1**") messa a disposizione di HoldCo da Intesa Sanpaolo S.p.A., Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit S.p.A. nei termini e alle condizioni contenute in una *commitment letter*, con annesso relativo *term sheet*, in forza della quale i predetti istituti di credito si sono impegnati a stipulare, prima dell'avvio del Periodo di Adesione, un apposito contratto di finanziamento con, *inter alios*, HoldCo (il "**Contratto di Finanziamento**"), e (ii) per la residua parte mediante apporti di capitale e finanziamenti soci che saranno messi a disposizione da TopCo e da Mediaset.

Il *term sheet* relativo al Contratto di Finanziamento prevede che quest'ultimo si comporrà, altresì, di due ulteriori linee di credito a medio-lungo termine (unitamente alla Linea di Credito 1, le "**Linee di Credito**"), volte a dotare l'Emittente, a seguito dell'adesione di quest'ultima al Contratto di Finanziamento e se così deliberato dalla stessa, delle risorse finanziarie necessarie, tra l'altro, a procedere al rimborso dell'indebitamento finanziario esistente e a sostenerne le esigenze di tesoreria.

L'Offerente dichiara, ai sensi dell'art. 37-bis del Regolamento Emittenti, di essersi messo in condizione di poter far fronte pienamente ad ogni impegno di pagamento del Corrispettivo.

## 6. PERIODO DI ADESIONE

Il periodo di adesione all'Offerta (il "**Periodo di Adesione**") sarà concordato con Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**") in conformità alle disposizioni di legge applicabili e salvo proroga o eventuale riapertura dei termini ai sensi dell'art. 40-bis del Regolamento Emittenti (la "**Riapertura dei Termini**").

Nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa applicabile (e, in particolare, nei limiti e secondo le modalità previsti dall'art. 43 del Regolamento Emittenti), l'Offerente si riserva la facoltà di prorogare il Periodo di Adesione, la cui durata massima non potrà comunque essere superiore a quaranta giorni di borsa aperta, ai sensi dell'art. 40, comma 2, lett. b), del Regolamento Emittenti.

Le Azioni portate in adesione all'Offerta resteranno vincolate a servizio della stessa sino alla data di pagamento del Corrispettivo e gli aderenti potranno esercitare tutti i diritti patrimoniali ed amministrativi pertinenti a dette Azioni, ma non potranno cedere, in tutto oppure in parte, o comunque effettuare atti di disposizione (ivi inclusi pegni o altri gravami o vincoli) aventi ad oggetto le Azioni portate in adesione all'Offerta. Nel corso del medesimo periodo non saranno dovuti da parte dell'Offerente interessi sul Corrispettivo.

## 7. MERCATI NEI QUALI È PROMOSSA L'OFFERTA

L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i detentori delle Azioni Oggetto dell'Offerta e sarà promossa esclusivamente sul mercato italiano, unico mercato nel quale sono quotate le Azioni.

L'Offerta non sarà promossa, né diffusa negli Stati Uniti d'America, né in Canada, Giappone e Australia – nonché in qualsiasi altro Paese nel quale tale diffusione non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità (gli “Altri Paesi”) – né utilizzando strumenti di comunicazione o del commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet) degli Stati Uniti d'America – o di Canada, Giappone, Australia o degli Altri Paesi – né qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Stati Uniti d'America ovvero di Canada, Giappone, Australia o degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Copia della presente comunicazione, del Documento di Offerta, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi successivo documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America o ad alcuna *U.S. Person*, come definita dall'*U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato.

Né dalla presente comunicazione, né dal Documento di Offerta e nemmeno dai successivi documenti che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta può desumersi alcuna offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, né in Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi. Nessuno strumento finanziario può essere offerto o compravenduto negli Stati Uniti d'America – né in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi – in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti Stati o degli Altri Paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti.

## **8. MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA E PROGRAMMI FUTURI DELL'OFFERENTE**

L'Offerta ha ad oggetto l'intero capitale dell'Emittente ed è finalizzata ad ottenere la revoca dalla quotazione sul MTA delle azioni dell'Emittente (il “**Delisting**”). Qualora ne sussistano i presupposti, il Delisting sarà ottenuto per effetto dell'adempimento agli obblighi di acquisto di cui all'articolo 108, commi 1 e 2, del TUF, e/o attraverso l'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111, comma 1, del TUF.

Qualora il Delisting non venisse raggiunto ad esito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini dell'Offerta e/o l'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, l'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e l'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF), l'Offerente si riserva di conseguire l'obiettivo del Delisting per il tramite della fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente ovvero in HoldCo, veicoli societari non quotati, la quale fusione potrebbe qualificarsi, se del caso, come “fusione con indebitamento” con conseguente applicabilità dell'art. 2501-*bis* del Codice Civile in ragione di quanto illustrato al precedente Paragrafo 5.

La crescente competitività nel settore del *broadcasting* televisivo, caratterizzato dall'evoluzione tecnologica del digitale terrestre e dall'emergere di piattaforme alternative di distribuzione dei contenuti, si riflette sulle prospettive future e sulla complessità gestionale dell'Emittente.

Con tale operazione, si intende, dunque, rafforzare le prospettive industriali e reddituali di EI Towers, grazie al *know-how* di F2i, azionista indiretto dell'Offerente e operatore di *asset* infrastrutturali, con l'obiettivo di contribuire positivamente allo sviluppo industriale dell'Emittente, promuovendo, nel contempo il perseguimento dell'efficienza gestionale.

L'Offerente, in particolare, ritiene che tale rafforzamento possa conseguire anche da una progressiva separazione e distinzione proprietaria tra società che detengono *asset* infrastrutturali di telecomunicazioni e società erogatrici di contenuti televisivi e/o di servizi telefonici, dinamica già da tempo avviata positivamente a livello internazionale.

L'investimento dell'azionista Mediaset nel capitale sociale di HoldCo e, indirettamente, nell'Offerente stesso, assicura la mutua esigenza di allineamento di interessi e reciproca tutela, essendo Mediaset il principale cliente dell'Emittente.

L'Offerente non esclude la possibilità di valutare in futuro, a sua discrezione, la realizzazione di eventuali ulteriori operazioni straordinarie e/o di riorganizzazione societaria e di *business* che si ritenessero opportune, in linea con gli obiettivi e le motivazioni dell'Offerta, nonché con gli obiettivi di crescita e sviluppo di EI Towers, sia in caso di Delisting che di assenza di revoca delle azioni ordinarie dell'Emittente dalla quotazione.

Si segnala, in ogni caso, che, alla data odierna, non sono state assunte decisioni formali da parte degli organi competenti delle società che potrebbero essere coinvolte in merito a tali eventuali operazioni.

## **9. INTENZIONE DI REVOCARE DALLA NEGOZIAZIONE LE AZIONI OGGETTO DELL'OFFERTA**

L'Offerta è volta a promuovere, laddove ne ricorrano le condizioni, la revoca delle azioni dell'Emittente dalla quotazione sul MTA (*Delisting*).

## **10. CONDIZIONI CUI È SUBORDINATA L'OFFERTA**

Il perfezionamento dell'Offerta è condizionato al verificarsi di ciascuna delle seguenti condizioni dell'Offerta che dovranno verificarsi cumulativamente (le "**Condizioni dell'Offerta**"):

- a) che le adesioni all'Offerta (le "**Adesioni**") abbiano ad oggetto un numero complessivo di Azioni tale da consentire all'Offerente (congiuntamente ai Soggetti in Concerto) di venire a detenere una partecipazione complessiva – tenuto conto degli acquisti eventualmente effettuati sul mercato, direttamente o indirettamente, dall'Offerente e/o dai Soggetti in Concerto – superiore al 90,00% del capitale sociale dell'Emittente (la "**Condizione sulla Soglia**");
- b) l'approvazione incondizionata, entro il secondo giorno di borsa aperta antecedente la data di pagamento del Corrispettivo, da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l' "**AGCM**"), ai sensi della Legge n. 287 del 10 ottobre 1990, dell'acquisizione del controllo di EI Towers da parte dell'Offerente (la "**Condizione Antitrust**");

- c) che non siano pervenute, entro il secondo giorno di borsa aperta antecedente la data di pagamento del Corrispettivo, comunicazioni, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, inerenti l'esercizio di veti e/o rilevi e/o l'apposizione di condizioni in merito all'acquisizione del controllo di EI Towers da parte dell'Offerente, ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui al D. Lg. n. 21/2012 (la "**Condizione Golden Power**");
- d) al mancato verificarsi, entro il primo giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione, di (i) eventi o situazioni straordinarie comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato, nazionale o internazionale che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'Offerta e/o sull'Emittente, ovvero (ii) di eventi o situazioni riguardanti l'Emittente non noti all'Offerente e/o al mercato alla data della presente comunicazione, che comportino, o che potrebbero ragionevolmente comportare, mutamenti sostanzialmente pregiudizievoli sotto il profilo patrimoniale, economico o finanziario dell'Emittente (la "**Condizione MAC**").

L'Offerente ha individuato la soglia di adesione di cui alla precedente lettera a) in base alla propria volontà di effettuare un investimento significativo nelle Azioni e di addivenire al Delisting dell'Emittente. Nel caso in cui la Condizione sulla Soglia non si avverasse, l'Offerente si riserva la facoltà insindacabile di rinunciare alla medesima e di acquistare un quantitativo inferiore di Azioni.

L'Offerente si riserva la facoltà di rinunciare a oppure modificare, in tutto o in parte, una o più delle Condizioni dell'Offerta, in conformità alle previsioni dell'art. 43, comma 1, del Regolamento Emittenti, dandone comunicazione nelle forme previste dall'art. 36 del Regolamento Emittenti.

L'Offerente comunicherà il verificarsi o il mancato verificarsi delle Condizioni dell'Offerta ovvero, nel caso in cui una o più Condizioni dell'Offerta non si siano avverate, l'eventuale rinuncia alla/e stessa/e, dandone comunicazione ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Emittenti, entro i seguenti termini:

- quanto alla Condizione sulla Soglia, con il comunicato sui risultati provvisori dell'Offerta che sarà diffuso entro la sera dell'ultimo giorno del Periodo di Adesione e, comunque, entro le 7:59 del primo giorno di borsa aperta successivo alla fine del Periodo di Adesione;
- quanto alla condizione relativa alla Condizione Antitrust alla Condizione Golden Power ed alla Condizione MAC, entro le ore 7:59 del secondo giorno di borsa aperta successivo alla fine del Periodo di Adesione.

In caso di mancato avveramento anche di una sola delle Condizioni dell'Offerta e di mancato esercizio da parte dell'Offerente della facoltà di rinunziarvi, l'Offerta non si perfezionerà. In tal caso, le Azioni eventualmente portate in adesione all'Offerta saranno rimesse a disposizione degli aderenti, entro il giorno di borsa aperta successivo alla data in cui sarà stato comunicato (come sopra indicato) il mancato avveramento delle stesse: le Azioni ritorneranno quindi nella disponibilità degli aderenti per il tramite degli intermediari depositari, senza addebito di oneri o spese a loro carico.

Si rammenta che l'Offerta è rivolta, indistintamente ed a parità di condizioni, a tutti gli azionisti dell'Emittente.

## 11. MODIFICHE ALL'OFFERTA

Nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa applicabile e, in particolare, dei limiti e delle modalità previsti dall'art. 43 del Regolamento Emittenti, l'Offerente si riserva la facoltà di apportare modifiche



all'Offerta entro il giorno antecedente a quello previsto per la chiusura del Periodo di Adesione all'Offerta (ivi compresa l'eventuale Riapertura dei Termini). Nel caso di modifiche apportate all'Offerta, la chiusura del periodo di adesione dell'Offerta non potrà avvenire in un termine inferiore a tre giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della modifica.

## 12. REVOCA DELLE AZIONI DALLA QUOTAZIONE

### Obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF

Nell'ipotesi in cui, a seguito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini) ed ai sensi dell'articolo 50 Regolamento Emittenti, l'Offerente (congiuntamente ai Soggetti in Concerto) venisse complessivamente a detenere – per effetto delle adesioni all'Offerta, nonché di acquisti eventualmente effettuati sul mercato, direttamente o indirettamente, dall'Offerente e/o dai Soggetti in Concerto successivamente alla presente comunicazione ed entro il termine del Periodo di Adesione, ovvero durante l'eventuale Riapertura dei Termini – una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale ed inferiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora la propria intenzione di non voler ricostituire un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni e, in conseguenza di ciò, procederà, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, con l'acquisto delle restanti Azioni da ciascun azionista che ne faccia richiesta, così come previsto dal suddetto articolo (l'**“Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF”**).

Si rammenta che, ai fini del calcolo delle soglie previste dall'art. 108 del TUF, le Azioni Proprie sono sommate alla partecipazione detenuta dall'Offerente e dai Soggetti in Concerto.

Il corrispettivo per l'espletamento della procedura dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF sarà determinato ai sensi dell'art. 108, commi 3 o 4, del TUF.

L'Offerente indicherà nel comunicato relativo ai risultati definitivi dell'Offerta, il quale sarà pubblicato, a cura dell'Offerente, ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti (il **“Comunicato sui Risultati dell'Offerta”**), l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF. In tal caso, il Comunicato sui Risultati dell'Offerta conterrà indicazioni circa (i) il quantitativo delle Azioni residue (sia in termini di numero di Azioni sia in valore percentuale rapportato all'intero capitale sociale dell'Emittente), e (ii) le modalità e i termini con cui l'Offerente adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF e della tempistica della revoca delle Azioni dal MTA, ovvero le modalità con le quali tali informazioni possono essere reperite.

Si precisa che a seguito del verificarsi dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, Borsa Italiana – ai sensi dell'art. 2.5.1, comma 6, del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana (il **“Regolamento di Borsa”**) – disporrà la revoca delle Azioni dalla quotazione sul MTA a decorrere dal primo giorno di borsa aperta successivo alla data di pagamento del Corrispettivo relativo alla procedura volta ad adempiere all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, fatto salvo quanto di seguito previsto in merito all'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF ed all'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF.

Pertanto, a seguito dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, le Azioni saranno revocate dalla quotazione e gli azionisti di EI Towers che avranno deciso di non portare in adesione le loro Azioni e che non abbiano richiesto all'Offerente di acquistare le loro Azioni, ai sensi dell'art. 108 del TUF, saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguenti difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

**Esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF ed obbligo di acquisto ai sensi dell'art.108, comma 1, del TUF**

Nell'ipotesi in cui, a seguito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), l'Offerente (congiuntamente ai Soggetti in Concerto) venisse complessivamente a detenere – per effetto delle adesioni all'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), nonché di acquisti eventualmente effettuati sul mercato, direttamente o indirettamente, dall'Offerente e/o dai Soggetti in Concerto successivamente alla presente comunicazione ed entro il termine del Periodo di Adesione, ovvero durante l'eventuale Riapertura dei Termini e/o degli acquisti effettuati durante, e/o per effetto de, l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF – una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora la sua intenzione di avvalersi del diritto di acquisto, al fine di acquistare ciascuna delle Azioni residue, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 del TUF (il “**Diritto di Acquisto**”).

L'Offerente, ove ne ricorrano le condizioni, esercitando il Diritto di Acquisto, adempirà contestualmente all'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF (l'“**Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF**”) nei confronti degli azionisti dell'Emittente che ne facciano richiesta, secondo una procedura concordata con CONSOB e Borsa Italiana ai sensi del Regolamento Emittenti. Conseguentemente, l'Offerente darà corso ad un'unica procedura al fine di adempiere all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF ed esercitare il Diritto di Acquisto (la “**Procedura Congiunta**”).

Si rammenta che, ai fini del calcolo delle soglie previste dagli artt. 108 e 111 del TUF, le Azioni Proprie sono sommate alla partecipazione detenuta dall'Offerente e dai Soggetti in Concerto.

Il Diritto di Acquisto sarà esercitato secondo termini e modalità che saranno concordati con CONSOB e Borsa Italiana non appena possibile e, comunque, non oltre tre mesi dalla data di pagamento del Corrispettivo, depositando il controvalore complessivo del prezzo di acquisto per le rimanenti Azioni.

Il corrispettivo per le Azioni rimanenti sarà determinato, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del TUF, in considerazione del richiamo a tale disposizione contenuto nell'art. 111 del TUF.

L'Offerente renderà noto, in una specifica sezione del Comunicato sui Risultati dell'Offerta, il verificarsi o meno dei presupposti per l'esercizio del Diritto di Acquisto. In caso positivo, in tale sede saranno altresì fornite indicazioni circa: (i) il quantitativo delle Azioni residue (in termini sia di numero di Azioni, sia di valore percentuale rapportato all'intero capitale sociale), e (ii) le modalità e i termini con cui l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto ed adempirà, nell'ambito della stessa procedura, all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF.

Il trasferimento delle Azioni acquistate, in virtù delle previsioni di cui sopra, avrà efficacia dal momento della comunicazione all'Emittente dell'avvenuto deposito del corrispettivo per l'esercizio del Diritto di Acquisto presso una banca che verrà a tal fine incaricata. L'Emittente procederà alle conseguenti annotazioni sul libro soci. Ai sensi dell'art. 2949 del codice civile, decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di deposito del corrispettivo per l'esercizio del Diritto di Acquisto, l'Offerente avrà il diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate a titolo di corrispettivo per il Diritto di Acquisto e non riscosse dagli aventi diritto.

Ai sensi dell'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, nel caso di esercizio del Diritto di Acquisto, Borsa Italiana disporrà la sospensione e/o la revoca delle azioni dell'Emittente dalla quotazione nel MTA, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

### Eventuale scarsità del flottante

Al termine dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), ove il flottante residuo delle Azioni fosse superiore al 10% ma inferiore al 20% del capitale sociale dell'Emittente stesso, anche in considerazione dell'eventuale permanenza nel capitale dell'Emittente di azionisti con partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa applicabile, tale flottante potrebbe non essere ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze di sufficiente diffusione richieste dal Regolamento di Borsa per il mantenimento dell'Emittente nel Segmento STAR del MTA, con conseguente possibile trasferimento dell'Emittente al MTA, secondo quanto previsto dall'art. IA.4.2.3, comma 3, delle istruzioni al Regolamento di Borsa. In caso di perdita della qualifica di STAR, le Azioni potrebbero presentare un grado di liquidità minore rispetto a quello registrato alla data odierna e l'Emittente potrebbe decidere di non rispettare in via volontaria requisiti di trasparenza e *corporate governance* obbligatori per le sole società quotate sul Segmento STAR.

Inoltre, ad esito dell'Offerta (inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), ove non ricorrano i presupposti per il Delisting, non è escluso che si verifichi una scarsità del flottante tale da non assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni ordinarie dell'Emittente, anche tenuto conto della permanenza nel capitale sociale dell'Emittente di azionisti con partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa applicabile. In tal caso, Borsa Italiana potrebbe disporre la sospensione e/o la revoca dalla quotazione delle Azioni ai sensi dell'art. 2.5.1 del Regolamento di Borsa, salvo che l'Offerente non decida di ripristinare un flottante idoneo ad assicurare un regolare andamento delle contrattazioni.

A tal riguardo, si segnala che anche in presenza di scarsità di flottante, l'Offerente non intende porre in essere misure finalizzate a ripristinare le condizioni minime di flottante per un regolare andamento delle contrattazioni delle Azioni, non sussistendo al riguardo alcun obbligo in capo all'Offerente medesimo.

In caso di revoca delle Azioni dalla quotazione, si segnala che i titolari delle Azioni che non abbiano aderito all'Offerta saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguenti difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

### **13. AUTORIZZAZIONI NECESSARIE RICHIESTE DALLA NORMATIVA APPLICABILE**

La promozione dell'Offerta non è di per sé soggetta all'ottenimento di un'autorizzazione preventiva.

Tenuto conto che l'Offerta è condizionata, tra l'altro, all'approvazione incondizionata da parte dell'AGCM, ai sensi della Legge n. 287 del 10 ottobre 1990, si segnala che, in data odierna, l'Offerente ha comunicato la decisione di promuovere l'Offerta alla AGCM, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 della Legge n. 287 del 10 ottobre 1990.

Si segnala inoltre che, sempre in data odierna, l'Offerente ha provveduto ad effettuare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del D. Lg. n. 21/2012, apposita notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, riguardante l'Offerta ed il prospettato cambio di controllo di EI Towers per effetto della medesima. Si rammenta infatti che l'efficacia dell'Offerta risulta, tra l'altro, condizionata al fatto che, entro il secondo giorno di borsa aperta antecedente la data di pagamento del Corrispettivo, non siano pervenute comunicazioni, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, inerenti l'esercizio di veti e/o rilevi e/o l'apposizione di condizioni in merito all'acquisizione del controllo di EI Towers da parte dell'Offerente, ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui al D. Lg. n. 21/2012.

#### **14. SITO INTERNET PER LA PUBBLICAZIONE DEI COMUNICATI E DEI DOCUMENTI RELATIVI ALL'OFFERTA**

I comunicati e tutti i documenti relativi all'Offerta saranno messi a disposizione sul sito *internet* dell'Offerente, [www.2itowers.com](http://www.2itowers.com).

#### **15. CONSULENTI**

L'Offerente è assistito da:

- Banca IMI S.p.A. (Gruppo Intesa Sanpaolo), Credit Suisse e Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A., in qualità di consulenti finanziari;
- Legance - Avvocati Associati ha agito in qualità di consulente legale per la promozione dell'Offerta ed ha altresì assistito, rispettivamente, F2i per le attività connesse alle notifiche *antitrust* e *golden power* e TopCo ed HoldCo per gli aspetti legali e fiscali del Contratto di Finanziamento;
- lo Studio Legale Giliberti Triscornia e Associati e Pedersoli Studio Legale hanno assistito, rispettivamente, F2i e Mediaset in relazione all'Accordo di Investimento ed al Patto Parasociale.

2I Towers S.r.l.



Nome: Mauro Miglio

Ruolo: Amministratore